



Città di Vigevano

Avvocatura Civica

Determinazione del Registro Generale

N. 470/2025

OGGETTO: RICORSO IN APPELLO AL CONSIGLIO DI STATO, SEZ. IV (RG 1989/2023) AVVERSO LA SENTENZA N. 01933/2022 DEL 22.8.2022 PRONUNCIATA DAL T.A.R. LOMBARDIA-MI, SEZ. II (RGN 02235/2021). INCARICO PER SOSTITUZIONE IN UDIENZA DI MERITO DEL 15.5.2025 E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL PROF. AVV. FABIO CINTIOLI. CIG: B5C83E423F.

L'INCARICATO DI ELEVATA QUALIFICAZIONE RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Rilevato:

- che al sottoscritto con determinazione dirigenziale n. 1011/2024 del 26.6.2024 è stato conferito l'incarico di Elevata Qualificazione per il Servizio "Avvocatura Civica" per il periodo dall'1.7.2024 al 31.12.2025;
- che con detto incarico mi è stata delegata, nell'ambito dei procedimenti di competenze del servizio, la responsabilità dei processi organizzativi e gestionali, compresa l'adozione di atti di accertamento delle entrate e di determinazioni di impegno di spesa, di carattere ordinario e che comunque non riguardino atti fondamentali dell'Ente, nei limiti di importi di spesa fino a Euro 40.000,00;
- che con determinazione dirigenziale n. 603/2024 del 23.4.2024 sono stato, altresì, individuato Responsabile Unico di Progetto, ai sensi dell'articolo 15 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023 n. 36, per le procedure relative a contratti pubblici inerenti beni e servizi di importo pari o inferiore a Euro 40.000,00, al netto di IVA e di ogni altro onere accessorio, poste in essere dal Servizio "Avvocatura Civica".

Verificata, pertanto, la propria competenza a sottoscrivere il presente atto.

Premesso:

- che il 15.11.2021, acquisito al Protocollo Generale di questo Ente con il n.ro 69698, veniva notificato ricorso avanti al T.A.R. Lombardia-MI per l'annullamento, previa sospensione cautelare, “del provvedimento di riscontro P.G. 2021/55989 del 16.09.2021 del Settore Servizi Tecnici e del Territorio - Servizio Edilizia Privata - SUE del Comune di Vigevano per la pratica edilizia n. 1147/19, trasmesso in data 16.09.2021, in cui, introdotta la contestazione in merito alla debenza, determinazione e richiesta di pagamento del contributo di costruzione, a seguito di nota della ricorrente P.G. 42696 del 12.07.2021, veniva rifiutato il rilascio del Permesso di Costruire, fino all'avvenuto pagamento del predetto contributo di costruzione, quindi alla definizione della relativa lite; dell'Avviso del rilascio del Permesso di Costruire P.G. 2021/37477 del 17.06.2021, del Settore Servizi Tecnici e del Territorio, Servizio Edilizia Privata - Sportello Unico Edilizia SUE del Comune di Vigevano per la pratica edilizia n. 1147/19 nella parte in cui veniva determinato e richiesto il contributo di costruzione, nonché per l'accertamento della non debenza delle somme determinate a titolo di contributo di costruzione nell'Avviso di rilascio del Permesso di Costruire P.G. 2021/37477 del 17.06.2021, del Settore Servizi Tecnici e del Territorio, Servizio Edilizia Privata - Sportello Unico Edilizia - SUE del Comune di Vigevano, per la pratica edilizia n. 1147/19 del Comune di Vigevano e/o per il riconoscimento della illegittimità e l'accertamento della erronea previsione e determinazione delle stesse”;
- che detto ricorso era depositato il 12.12.2021 ed iscritto a ruolo al N. 02235/2021 REG.RIC.;
- che con deliberazione di Giunta Comunale n. 295 del 18.11.2021 il Comune decideva di resistere nel predetto ricorso, conferendo l'incarico di rappresentanza e difesa dell'Ente in giudizio al sottoscritto, che si costituiva il 17.12.2021;
- che il T.A.R. Lombardia-MI, Sez. II, con sentenza n. 01933/2022, pubblicata il 22.8.2022, respingeva il ricorso, compensando “in considerazione della complessità delle questioni” le spese di lite;

- che il 14.2.2023 veniva notificato appello al Consiglio di Stato avverso la suddetta sentenza con contestuale richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della medesima;
- che il Comune di Vigevano con deliberazione della Giunta Comunale n. 30 del 16.2.2023 decideva di resistere nel 2° grado di giudizio, incaricando per la rappresentanza e difesa dell'Ente il sottoscritto;
- che in esito all'udienza in Camera di Consiglio del 16 marzo 2023 il Consiglio di Stato con ordinanza n. 01104/2023 del 17.3.2023 ha respinto l'istanza cautelare sulla scorta della seguente motivazione: "Rilevato, ad un primo esame proprio della fase cautelare, che l'appello non appare assistito dal prescritto requisito del fumus boni iuris tenuto conto che: - anche rispetto alla normativa regionale di riferimento e salvi gli approfondimenti che saranno condotti nella fase di esame del gravame nel merito, la richiesta del Comune del pagamento degli oneri di urbanizzazione prima del rilascio del titolo edilizio appare immune dai dedotti profili di illegittimità, oltre ad essere in linea con una costante e risalente prassi amministrativa; - la richiesta di compensazione degli oneri non appare fondata in mancanza della voltura dell'originario titolo edilizio cui si connette il credito restitutorio conseguente alla parziale mancata realizzazione dell'intervento da parte del dante causa della appellante. Rilevato inoltre che non appare neanche esistente il concorrente requisito del periculum in mora, solo genericamente allegato dalla appellante.";
- che con avviso notificato il 4.12 u.s. è stata fissata la Pubblica Udienza per la discussione del merito il 15 maggio 2025, ore 10.30.

Rilevato:

- che il sottoscritto è impossibilitato a comparire alla Pubblica Udienza fissata per il 15 maggio 2025 e che, pertanto, si rende necessario conferire incarico ad hoc per la sola sostituzione in udienza ad avvocato del foro di Roma iscritto nell'albo speciale per il patrocinio davanti alla Corte di cassazione e alle altre giurisdizioni superiori, di cui all'art. 33 del r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578, convertito con modificazioni nella legge 22 gennaio 1934, n. 36;

- che essendosi in passato questa Avvocatura avvalsa per tale tipologia di prestazione dell'Avv. Prof. Fabio Cintioli di Roma, è stato richiesto a quest'ultimo un preventivo per la sostituzione del sottoscritto alla predetta udienza;
- che l'Avv. Prof. Fabio Cintioli ha formulato un preventivo - pervenuto in data 25.3.2025 - prot. gen.le n. 36525/2025 -, per un importo complessivo pari ad €uro 729,56=, accessori di legge compresi.

Ritenuto tale progetto di parcella conforme alla vigente tariffa professionale di cui al Decreto 13 agosto 2022, n. 147 (in G.U. n. 236 del 8 ottobre 2022) - "Regolamento recante modifiche al decreto 10 marzo 2014, n. 55, concernente la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247", in vigore dal 23 ottobre 2022;

Precisato altresì:

- che l'affidamento della prestazione "legale" conferenda con la presente determinazione non integra un incarico di rappresentanza e difesa in giudizio del Comune di Vigevano, **incarico conferito, per quanto concerne il ricorso in appello di cui in oggetto, al sottoscritto con deliberazione della Giunta Comunale n. 30 del 16.2.2023;**
- che, poiché detta prestazione consiste e si esaurisce esclusivamente nella sostituzione dell'Avvocato Civico alla discussione del merito nella Pubblica Udienza fissata per il 15.5 p.v., si ritiene corretto imputare ed assumere il relativo impegno di spesa non sul capitolo 10111377/0 "Patrocini legali" del Bilancio di Previsione 2025 - 2027, Esercizio Finanziario 2025, destinato istituzionalmente a remunerare gli incarichi di patrocinio legale "stricto sensu" intesi conferiti dall'Ente, bensì sul capitolo 10111378/0 "Prestazioni legali e notarili" del Bilancio di Previsione 2025 - 2027, Esercizio Finanziario 2025, che, a tal fine, presente la necessaria copertura finanziaria.

Acquisito, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il seguente codice identificativo della gara: **B5C83E423F**.

Dato atto:

- di non trovarsi, rispetto al ruolo ricoperto nella suindicata procedura, in alcuna delle situazioni di conflitto di interessi, anche solo potenziale, tali da ledere l'imparzialità dell'agire dell'Amministrazione, ai sensi ai sensi dell'articolo 6-bis della Legge 7.8.1990 n. 241, dell'articolo 53 del Decreto Legislativo 30.3.2001 n. 165, dell'articolo 7 del D.P.R. 16.4.2016 n. 62, dell'articolo 16 del Decreto Legislativo 31.3.2023 n. 36;
- di non essere altresì in posizione di conflitto di interesse avuto riguardo al "Codice di comportamento" verificando l'insussistenza dell'obbligo di astensione;
- di obbligarsi a comunicare qualsiasi variazione rispetto a quanto sopra dichiarato;
- di essere informato ai sensi e per gli effetti degli articoli 13 e seguenti del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Visto il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto lo Statuto del Comune di Vigevano;

Visto il Regolamento sul funzionamento dell'Avvocatura Civica e della rappresentanza e difesa in giudizio del Comune di Vigevano;

Visto il Regolamento di Contabilità;

Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 72 del 23/12/2024: "Bilancio di previsione 2025 - 2027 - Approvazione";

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 4 del 09/01/2025: "Approvazione PEG Finanziario 2025 - 2027";

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 20 del 30/01/2025 avente ad oggetto: "Approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025 - 2027";

DETERMINA

1. di precisare che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

2. di affidare, per le motivazioni sopra esposte, l'incarico per la sostituzione del sottoscritto Avvocato Civico alla Pubblica Udienza davanti al Consiglio di Stato per la discussione del merito del ricorso in appello in oggetto fissata per il 15 maggio 2025, all'Avv. Prof. Fabio Cintioli di Roma per l'importo complessivo di Euro 729,56, accessori di legge compresi;
3. di precisare che la liquidazione della spesa a favore dell'Avv. Prof. Fabio Cintioli avverrà, dietro presentazione di fattura fiscalmente regolare, riportante il numero di CIG **B5C83E423F**, nonché ogni altro elemento normativamente previsto in materia di fatturazione elettronica
4. di dare, altresì, atto che il sottoscritto, in quanto responsabile del procedimento, ha provveduto ad accertare preventivamente la compatibilità della spesa con lo stanziamento di bilancio, con la disponibilità finanziaria e con le regole di finanza pubblica, così come previsto dall'art. 9, comma 2, del Decreto Legge 1° luglio 2009 n. 78;
5. di dare, ancora, atto che, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del Decreto legislativo 18.8.2000 n. 267 la presente determinazione è esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
6. di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147-bis del Decreto legislativo 18.8.2000 n. 267.

DETERMINAZIONE AD OGGETTO	RICORSO IN APPELLO AL CONSIGLIO DI STATO, SEZ. IV (RG 1989/2023) AVVERSO LA SENTENZA N. 01933/2022 DEL 22.8.2022 PRONUNCIATA DAL T.A.R. LOMBARDIA-MI, SEZ. II (RGN 02235/2021). INCARICO PER SOSTITUZIONE IN UDIENZA DI MERITO DEL 15.5.2025 E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL PROF. AVV. FABIO CINTIOLI. CIG: B5C83E423F.
Servizio Proponente	Avvocatura Civica
Responsabile istruttoria\procedimento	Avvocato Coordinatore Maurizio Parlato

Vigevano, lì 26/03/2025

L'INCARICATO DI ELEVATA QUALIFICAZIONE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PARLATO MAURIZIO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'articolo 21 Decreto Legislativo n. 82/2005
e successive modifiche ed integrazioni)